

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 19 a 23, da 26 a 42, i commi 5 bis, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 43, gli articoli 45 e 46 della legge regionale 16/2012;

b) il comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

c) le lettere a), b) e c) del comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 1 dell'articolo 22, il comma 1 dell'articolo 23, il comma 1 dell'articolo 24, il comma 1 dell'articolo 25, il comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 26, il comma 1 dell'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario);

e) il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione).